



COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 20 LUGLIO 2020

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 - AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (EX DELIBERAZIONE ARERA 158/2020)

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO VENTI DEL MESE DI LUGLIO

ALLE ORE 20.30, NELLA SALA CONSILIARE DELLA RESIDENZA MUNICIPALE, PREVIA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, NELLE PERSONE DEI SIGG. CONSIGLIERI

CONSIGLIERI	PRES ENTI	ASSE NTI	CONSIGLIERI	PRES ENTI	ASSE NTI
REDAELLI MATTEO – PRESIDENTE C.C.	X		MOGGIA CARLO	X	
AIROLDI VERONICA – SINDACO	X		MUSCARI MARIO	X	
BRUSADELLI FRANCO	X		PIAZZOLLA DOMENICO	X	
CAVALLERI ALBERTO	X		PROSERPIO ANNA	X	
CICERI LUISELLA	X		TORCHIO DORIANO	X	
FARANO PAOLO	X		ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO G.	X	
GHIONI ENRICO	X		ZOFFILI EUGENIO	X	
GHISLANZONI CLAUDIO	X				
GRIPPO SOFIA	X				
MERONI GIORGIO	X				
				PRESENTI N.	17
				ASSENTI N.	=

PRESIEDE IL SIGNOR MATTEO REDAELLI NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITTORIO FORTUNATO. LA SEDUTA È PUBBLICA.

IL PRESIDENTE CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (EX DELIBERA ARERA 158/2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'ART. 1, COMMA 639, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITÀ 2014) HA ISTITUITO L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPOSTA DA TRE DISTINTE ENTRATE: L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- L'ART. 1 COMMA 738 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, HA DISPOSTO, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020, L'ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLE SUE COMPONENTI IMU E TASI, *"AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"*, CONTENUTE NELLA RICHIAMATA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DAI COMMI DA 641 A 668;
- CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 30 APRILE 2020, IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI";
- L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA), CON LA PROPRIA DELIBERA N. 443 DEL 31 OTTOBRE 2019, HA INTRODOTTO UN NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR), AL FINE DI OMOGENEIZZARE LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI A LIVELLO NAZIONALE, PREVEDENDO PARAMETRI IN GRADO DI INDIVIDUARE I COSTI EFFICIENTI, ATTRAVERSO LIMITI AGLI AUMENTI TARIFFARI, CHE IMPONGONO UNA STRETTA COERENZA TRA COSTO E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO RESO DAL GESTORE;
- IN PARTICOLARE, L'ALLEGATO A DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019 RIPOSTA IL METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI SERVIZI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018/2021;
- L'ARTICOLO 5 DELLA PREDETTA DELIBERA CONFERMA, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI, LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I CRITERI PRESUNTIVI DI PRODUZIONE RIFIUTI PREDETERMINATI CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 158/1999 ("METODO NORMALIZZATO"), COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147;
- IL COMUNE DI ERBA, DAL 2013, HA UTILIZZATO, PER LA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA IN ARGOMENTO, IL PREDETTO "METODO NORMALIZZATO";
- CHE, STANTE LA MODIFICA OPERATA DALL'ART. 15-BIS, DEL D.L. N. 34/2019, ALL'ART. 13, COMMA 15-TER, DEL D.L. N. 201/2011, I VERSAMENTI RELATIVI ALLA TARI, LA CUI SCADENZA È FISSATA PRIMA DEL 1° DICEMBRE, DEVONO ESSERE EFFETTUATI SULLA BASE DEGLI ATTI APPLICABILI PER L'ANNO PRECEDENTE;

PRECISATO CHE:

- AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 654 E 683 DELLA LEGGE 147/2013, IL COMUNE APPROVA LE TARIFFE TARI IN CONFORMITÀ AL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, IN MODO CHE LE RELATIVE ENTRATE TARI (DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE TARI DELIBERATE) ASSICURINO L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO RELATIVI AL SERVIZIO;

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

- PER L'ANNO 2020, L'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 (COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA"), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, DISPONE, PERÒ, CHE "I COMUNI POSSONO, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 1, COMMI 654 E 683, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020, PROVVEDENDO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 ALLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020. L'EVENTUALE CONGUAGLIO TRA I COSTI RISULTANTI DAL PEF PER IL 2020 ED I COSTI DETERMINATI PER L'ANNO 2019 PUÒ ESSERE RIPARTITO IN TRE ANNI, A DECORRERE DAL 2021";

VISTI:

- LA DELIBERA ARERA N. 158 DEL 5.5.2020, AD OGGETTO "ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19", CON LA QUALE L'AUTORITÀ INTERVIENE PREVEDENDO, IN PARTICOLARE, RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EFFETTO DELLE LORO SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, DA APPLICARE ALLA PARTE VARIABILE DELLE TARIFFE E DA PROPORZIONARE AL PERIODO DI CHIUSURA;
- LA DELIBERAZIONE ARERA N. 238 DEL 23 GIUGNO 2020 RIGUARDANTE LA "ADOZIONE DI MISURE PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2021 TENUTO CONTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", CON LA QUALE VENGONO INTRODOTTI, PROPRIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA, SIA ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (PEF) PER L'ANNO 2020, CHE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL NUOVO METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR), TRA CUI LE MODALITÀ DI COPERTURA DELLE MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE DELLA DELIBERA 158/2020, NONCHÉ DEGLI ONERI AGGIUNTIVI RICONDUCIBILI ALL'EMERGENZA STESSA;

DATO ATTO CHE L'EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTEMENTE INTERVENUTA RENDE DIFFICOLTOSO ELABORARE IN TEMPI BREVI (OSSIA ENTRO IL PROSSIMO 31 LUGLIO) IL PEF 2020, RISPETTANDO TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI ARERA;

PRECISATO, POI, CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CONSIDERATA L'ATTUALE DIFFICILE CONGIUNTURA ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, NON INTENDE, NELL'ANNO IN CORSO, "CARICARE" SULLE UTENZE TARI GLI EVENTUALI MAGGIORI COSTI DEL SERVIZIO (COMPRESI QUELLI RICONDUCIBILI ALL'EMERGENZA STESSA) E CHE, A TAL FINE, RITIENE DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DAL SOPRA RICHIAMATO ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO "CURA ITALIA", OSSIA DI CONFERMARE PER L'ANNO 2020 LE TARIFFE TARI 2019 (APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 28/01/2019) E DI RIPARTIRE NEL PROSSIMO TRIENNIO (2021/2023) L'EVENTUALE CONGUAGLIO TRA I COSTI RISULTANTI DAL PEF 2020 (CHE SARÀ APPROVATO ENTRO IL PROSSIMO 31 DICEMBRE) E QUELLI DETERMINATI PER IL 2019;

DATO ATTO DI RINVIARE AD UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO OGNI DECISIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE CONGUAGLIO TRA I COSTI DI CUI SOPRA;

ATTESO CHE, IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, LE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2020 SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO "B" DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA E CHE, PRECISAMENTE:

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (EX DELIBERA ARERA 158/2020)

- SONO LE MEDESIME TARIFFE TARI VALIDE NEL 2019 ED APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 28/01/2019, QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATA;
- LA TARI DOVUTA PER LE UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA, DI CUI ALL'ART. 12 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI, È QUANTIFICATA, COME NEL 2019, SULLA BASE DELLA CORRISPONDENTE TARIFFA ANNUALE RAPPORATA A GIORNO E MAGGIORATA DEL 70%;

RITENUTO, INOLTRE, CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER L'ANNO 2020, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLA CITATA DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020, INTENDE PREVEDERE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE RIMASTE SOSPENSE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DALLE VARIE ISTITUZIONI, PER CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19, LE SEGUENTI RIDUZIONI DELLA QUOTA VARIABILE DELLE RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2020:

- RIDUZIONE PROPORZIONATA AI GIORNI DI CHIUSURA, FINO AD UN MASSIMO DEL 25%, PER LE ATTIVITÀ INDICATE NELLA "TABELLA 1A" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – ALLEGATO "1" – (*A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, COMMERCIO DETTAGLIO DI VESTITI BAMBINI E NEONATI, RIMASTI CHIUSI DA 12 MARZO AL 14 APRILE*);
- RIDUZIONE DEL 25% A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE, DI CUI ALLA "TABELLA 1B" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – ALLEGATO "2" -, PER LE QUALI, A SECONDO DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, LA RIAPERTURA È STATA DISPOSTA TRA IL 18 MAGGIO ED IL 15 GIUGNO;
- RIDUZIONE PROPORZIONALE AI GIORNI DI CHIUSURA, PER LE ATTIVITÀ, RIPORTATE NELLA "TABELLA 2" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – ALLEGATO "3" -, LE QUALI POTREBBERO ESSERE RIMASTE SOSPENSE, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, ANCHE PER PERIODI DIVERSI. DETTA RIDUZIONE SARÀ CONCESSA A FRONTE DI ISTANZA DA PARTE DELL'UTENTE CHE DIMOSTRI L'EFFETTIVA SOSPENSIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE E POTRÀ ESSERE AL MASSIMO PARI AL 25% DELLA QUOTA VARIABILE DELLA RELATIVA TARIFFA TARI 2020, SALVO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (RICOMPRESE NELLE CATEGORIE TARI DALLA 22 ALLA 24) CHE SARÀ PARI AL 30%;

PRECISATO CHE:

- LE SUDDETTE RIDUZIONI NON SARANNO APPLICATE ALLE ATTIVITÀ CHE, PUR RIENTRANDO NELLE CATEGORIE AGEVOLATE, SONO RIMASTE APERTE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE;
- QUALORA SINGOLE ATTIVITÀ, NON RICOMPRESE IN QUELLE SOPRA CITATE, FOSSERO RIMASTE CHIUSE PER UN PERIODO DI ALMENO 60 GIORNI, SU APPOSITA ISTANZA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI, VOLTA A DIMOSTRARE L'EFFETTIVA SOSPENSIONE, POTRANNO BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE PROPORZIONATA AI GIORNI DI CHIUSURA, FINO AD UN MASSIMO DEL 25%;

DATO ATTO CHE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PROVVEDERÀ A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI IN ARGOMENTO;

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (EX DELIBERA ARERA 158/2020)

PRECISATO, ALTRESÌ, CHE LA COPERTURA DEL COSTO RELATIVO ALLE PREDETTE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, PER UN IMPORTO STIMATO IN CIRCA € 134.000, VERRÀ GARANTITA ATTRAVERSO APPOSITA AUTORIZZAZIONE DI SPESA, RICORRENDO A RISORSE DERIVANTI DALLA FISCALITÀ GENERALE DEL COMUNE;

RICHIAMATI:

- L'ART. 53, COMMA 16, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, IL QUALE PREVEDE CHE: *"IL TERMINE PER DELIBERARE LE ALIQUOTE E LE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI, COMPRESA L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, NONCHÉ PER APPROVARE I REGOLAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI, È STABILITO ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. I REGOLAMENTI SULLE ENTRATE, ANCHE SE APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA, HANNO EFFETTO DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO"*;
- L'ART. 1, COMMA 169 DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) CHE STABILISCE CHE GLI ENTI LOCALI DELIBERANO LE ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI DI LORO COMPETENZA ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E CHE LE STESSE, ANCHE SE APPROVATE SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA, HANNO EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI INTENDONO PROROGATE QUELLE VIGENTI;
- L'ART. 15 BIS DEL D.L. N. 34/2019, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 58/2019 CHE INTRODUCE L'OBBLIGO, A PARTIRE DALL'ANNO 2020, DI TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA DELLE DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE INERENTI AI TRIBUTI COMUNALI (MODIFICA APPORTATA AL COMMA 15 DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE 214/2011) E STABILISCE CHE ANCHE I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI (TARI), ACQUISTANO EFFICACIA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET WWW.FINANZE.GOV.IT E SONO APPLICABILI PER L'ANNO CUI SI RIFERISCONO – OSSIA DAL 1° GENNAIO - A CONDIZIONE CHE TALE PUBBLICAZIONE AVVENGA ENTRO IL 28 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO (COMMA 15-TER AGGIUNTO ALL'ART. 13 SOPRA RICHIAMATO);
- L'ART. 148 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) CHE, ABROGANDO L'ART. 107, COMMA 1 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, ALLINEA IL TERMINE PER DELIBERARE LE TARIFFE TARI CON QUELLO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022;
- L'ART. 107, COMMA 2 DEL D.L. 18/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, CHE DIFFERISCE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AL 31 LUGLIO 2020;
- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 E S.M.I.;
- IL VIGENTE STATUTO COMUNALE;
- IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

- IL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

VISTO IL VIGENTE "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ED AUTOTUTELA", APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 IN DATA 30.09.02 ED, IN PARTICOLARE, GLI ARTICOLI 2 ("CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE") E 4 ("INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE");

PRESO ATTO DEL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE BILANCIO E COMMERCIO, ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, CHE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

DATO ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000, IL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ, PARERI SOTTOSCRITTI SUL RETRO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;

CON VOTI N. 16 FAVOREVOLI E N. 0 CONTRARI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 17 CONSIGLIERI PRESENTI DEI QUALI N. 16 VOTANTI E N. 1 ASTENUTO (TORCHIO);

DELIBERA

1. QUANTO ESPRESSO IN PREMessa COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;
2. DI APPROVARE L'ALLEGATO "B" ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, OVE SONO RIPORTATE LE TARIFFE DELLA TARI APPROVATE NELL'ANNO 2019, CHE SARANNO APPLICATE PER L'ANNO 2020;
3. DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020, IN BASE ALLA QUALE I COMUNI, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 1, COMMI 654 E 683, DELLA LEGGE N. 147/2013, POSSONO APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI, ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020, PROVVEDENDO, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, ALLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PEF PER L'ANNO 2020, DANDO ATTO CHE LE VALUTAZIONI INERENTI L'EVENTUALE CONGUAGLIO TRA I COSTI RISULTANTI DAL PEF PER IL 2020 ED I COSTI DETERMINATI PER L'ANNO 2019 SARANNO ADOTTATE CON SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DEL PEF 2020 DETERMINATO SULLA BASE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR) INTRODotta DA ARERA;
4. DI PREVEDERE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE RIMASTE SOSPese IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19, LE SEGUENTI RIDUZIONI DELLA QUOTA VARIABILE DELLE RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2020:
 - RIDUZIONE PROPORZIONATA AI GIORNI DI CHIUSURA, FINO AD UN MASSIMO DEL 25%, PER LE ATTIVITÀ INDICATE NELLA "TABELLA 1A" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE – ALLEGATO "1" -;
 - RIDUZIONE DEL 25% A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE, DI CUI ALLA "TABELLA 1B" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE – ALLEGATO "2" -;

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

- RIDUZIONE PROPORZIONALE AI GIORNI DI CHIUSURA, PER LE ATTIVITÀ, RIPORTATE NELLA "TABELLA 2" DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 158/2020, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE – ALLEGATO "3" -, LE QUALI POTREBBERO ESSERE RIMASTE SOSPENSE, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, ANCHE PER PERIODI DIVERSI. DETTA RIDUZIONE SARÀ CONCESSA A FRONTE DI ISTANZA DA PARTE DELL'UTENTE CHE DIMOSTRI L'EFFETTIVA SOSPENSIONE, DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE E POTRÀ ESSERE AL MASSIMO PARI AL 25% DELLA QUOTA VARIABILE DELLA RELATIVA TARIFFA TARI 2020, SALVO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE TARI DALLA 22 ALLA 24) CHE SARÀ PARI AL 30%;
5. DI DARE ATTO CHE:
- LE SUDDETTE RIDUZIONI NON SARANNO APPLICATE ALLE ATTIVITÀ CHE, PUR RIENTRANDO NELLE CATEGORIE AGEVOLATE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 4), SONO RIMASTE APERTE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE;
 - QUALORA SINGOLE ATTIVITÀ, NON RICOMPRESSE IN QUELLE CITATE NEL PRECEDENTE PUNTO 4), FOSSERO RIMASTE CHIUSE PER UN PERIODO DI ALMENO 60 GIORNI, SU APPOSITA ISTANZA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI, VOLTA A DIMOSTRARE L'EFFETTIVA SOSPENSIONE, POTRANNO BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE PROPORZIONATA AI GIORNI DI CHIUSURA, FINO AD UN MASSIMO DEL 25%;
 - L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PROVVEDERÀ A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 4);
6. DI DARE ATTO CHE LA COPERTURA DEL COSTO RELATIVO ALLE PREDETTE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, PER UN IMPORTO STIMATO IN CIRCA € 134.000, VERRÀ GARANTITA ATTRAVERSO APPOSITA AUTORIZZAZIONE DI SPESA, RICORRENDO A RISORSE DERIVANTI DALLA FISCALITÀ GENERALE DEL COMUNE;
7. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE SARÀ TRASMESSA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI INDICATE IN PREMessa NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE E DELLE MODALITÀ DETTATE DALLA NORMATIVA VIGENTE, CON PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DELLO MINISTERO MEDESIMO;
8. DI DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ED AUTOTUTELA", L'UFFICIO TRIBUTI ASSUMERÀ IDONEE INIZIATIVE VOLTE A CONSENTIRE LA COMPLETA ED AGEVOLE CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO L'ART.134 – COMMA 4^ - DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267;

CONSTATATA L'URGENZA DI PROVVEDERE AI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI;

CON VOTI N. 16 FAVOREVOLI E N. 0 CONTRARI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 17 CONSIGLIERI PRESENTI DEI QUALI N. 16 VOTANTI E N. 1 ASTENUTO (TORCHIO);

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

DELIBERA

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART.134 – 4° COMMA – D.LGS.VO 18.08.2000, N. 267.

LA DISCUSSIONE È RIPORTATA NELLA REGISTRAZIONE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA.


OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 -AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
MATTEO REDAELLI



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VITTORIO FORTUNATO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

- VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL **27 LUG 2020** E VI RIMARRÀ AFFISSA
PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 124, 1° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000.

ERBA, Lì **27 LUG 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VITTORIO FORTUNATO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL **27 LUG 2020** AL N. DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
- CHE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART. 134, 4° COMMA. D.LGS. 267/2000).
- CHE È DIVENUTA ESECUTIVA DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, 3° COMMA, D.LGS. 267/2000).

ERBA, Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.

h3

DEL 20 LUG 2020

AD OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 - AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ex DELIBERA ARERA 158/2020)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, E DELL'ART. 147 BIS T.U. ENTI LOCALI

ERBA, 08/07/2020

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RISORSE DELL' ENTE
Avv. M. Letizia Rossini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U. ENTI LOCALI. L'ATTO COMPORTA/NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

ERBA, 08/07/2020

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DELL'AREA
RISORSE DELL' ENTE
Avv. M. Letizia Rossini

Il Presidente del Consiglio
Matteo Roselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Fontana

Allegato A

ALLEGATO " 1 "

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

ALLEGATO " 2 "

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	d.P.C.M 09.03.2020
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
2	Teatri	90.04	08.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	d.P.C.M 11.03.2020
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	96.02	12.03.2020	

Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida valide; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

Il Presidente del Consiglio
Matteo Redaelli

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. *Vittorio Fortunato*

ALLEGATO " 3 "

Allegato A

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1 Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ⁽³⁾ , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1 Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4 Campeggi	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
5 Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
7 Alberghi con ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
8 Alberghi senza ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ⁽⁶⁾ ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11 (agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	

Il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Fortunato

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
12 (banche, istituti di credito)	K (64)		attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le finzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82	
12 (studi professionali)	da 69 a 75; 86		ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
13 Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
20 Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020 attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020	

Il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Fortunato

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23 Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23 Birrierie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
24 Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27 Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato I)	
27 Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza, dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Il Presidente del Consiglio
Matteo Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Fortunato

AD OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 - AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (EX DELIBERA ARERA 158/2020)

TARIFFE TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE = ①		
NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1.1 - 1 COMPONENTE	€ 0,741812	€ 15,527315
1.2 - 2 COMPONENTI	€ 0,871629	€ 36,230401
1.3 - 3 COMPONENTI	€ 0,973628	€ 46,581944
1.4 - 4 COMPONENTI	€ 1,057082	€ 56,933487
1.5 - 5 COMPONENTI	€ 1,140536	€ 75,048688
1.6 - 6 O PIÙ COMPONENTI	€ 1,205444	€ 87,988117
UTENZE NON DOMESTICHE = ②		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
2.1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,303752	€ 0,515077
2.2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,301854	€ 0,469537
2.3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,438542	€ 0,713413
2.4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,645473	€ 1,055343
2.5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,436644	€ 0,649939
2.6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,355010	€ 0,550567
2.7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,161852	€ 1,823813
2.8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 0,795451	€ 1,304778
2.9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 0,759381	€ 1,287693
2.10 - OSPEDALI	€ 0,812537	€ 1,383485
2.11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 1,068828	€ 1,661171
2.12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,456388	€ 0,747443

Il Presidente del Consiglio
Matteo Rinaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Fortunato

2.13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 0,990992	€ 1,541463
2.14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,235892	€ 1,864485
2.15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 0,586621	€ 0,918047
2.16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 1,220704	€ 1,834680
2.17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 1,049844	€ 1,649393
2.18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,742294	€ 1,193911
2.19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,009976	€ 1,605533
2.20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,596114	€ 0,830091
2.21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,725208	€ 1,045999
2.22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 4,538058	€ 9,734174
2.23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 3,894103	€ 7,998976
2.24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	€ 3,184082	€ 6,564706
2.25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 1,955405	€ 3,069860
2.26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 1,778849	€ 2,655788
2.27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 5,757623	€ 11,828245
2.28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,946292	€ 2,754203
2.29 - BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	€ 4,605643	€ 6,668381
2.30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 1,285252	€ 1,892092

IL TRIBUTO DOVUTO PER LE UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA È QUANTIFICATO SULLA BASE DELLA CORRISPONDENTE TARIFFA ANNUALE RAPPORTATA A GIORNO E MAGGIORATA DEL 70%.

Il Presidente del Consiglio
Matteo Adelfi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Fortunato